



CITTA' DI RAGUSA

COPIA DI deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi, sedi di luogo di lavoro municipali.	N. 25 Data 03.05.2005
--	--------------------------

L'anno duemilacinque addi tre del mese di maggio alle ore 19,15 e ss nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, dopo la sospensione di un'ora a norma 1° punto, comma 3 dell'art. 59 del vigente regolamento del Consiglio e delle commissioni consiliari:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) AREZZO CORRADO (U.D.C)		X	16) LA ROSA SALVATORE (U.D.C)	X	
2) AREZZO GIUSEPPE (F.I)	X		17) LAURETTA GIOVANNI (DS)	X	
3) BARONE FRANCESCO (F.I)		X	18) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S)	X	
4) BATTAGLIA SALVATORE (A.N.)	X		19) MALFA MARIA (F.I)	X	
5) BITETTI ROCCO (A.N.)	X		20) MARTORANA SALVATORE (LA MARGH)	X	
6) BURGIO GIUSEPPE (D.S)	X		21) MASSARI GIORGIO (MOV.DEM.LOC)		X
7) CALABRESE ANTONIO (D.S.)		X	22) MASSARI LAURA (A.N.)		X
8) CASCONI MARIA (PROG. RG)		X	23) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)	X	
9) CRISCIONE SALVATORE (U.D.C.)	X		24) PIOGGIA FRANCESCO (U.D.C)	X	
10) DI NOIA GIUSEPPE (S.D.I.)	X		25) RUSSO RICCARDO (LA MARGH.)	X	
11) DISTEFANO CARMELO (MARGH.)		X	26) SCHEMBRI ANGELO (RG SOPRATT.)	X	
12) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)	X		27) TASCA MICHELE (F.I.)	X	
13) FRASCA FILIPPO (AN)	X		28) TERRANOVA SALVATORE (LA MARGH.)	X	
14) GIAQUINTA SALVATORE (DS)		X	29) TUMINO ALESSANDRO (D.S.)		X
15) IACONO GIOVANNI (LA MARGH)	x		30) VACCARO BIAGIA (F.I.)	x	

Presenti	21
----------	----

Assenti	9
---------	---

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, ne assume la Presidenza il sig. salvatore Fidone, Vice Presidente, il quale con l'assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Michele Busacca, dichiara aperta la seduta.  
La seduta è pubblica.

**Parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera, sulla deliberazione di Giunta n. 38/05 di proposta al Consiglio.

Ragusa 02.02.2005

Il Dirigente  
Dott. F. Lumiera

Parere in ordine alla regolarità contabile  
Ragusa

Il Dirigente

**Parere in ordine alla legittimità** espresso dal Segretario Generale sulla deliberazione di Giunta n. 38/05 di proposta al Consiglio  
Ragusa 02.02.2005

Il Segretario Generale  
Dott. Gaspare Nicotri



CITTA' DI RAGUSA  
RIPUBLICATO ALL'UFFICIO ANTELODIO  
del 26/05/05 08/06/05  
19/06/05  
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO  
(Dott. ...)



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

**Articolo 2 - Definizione del divieto**

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atri, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.

2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte del Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

**Articolo 3 - Compiti dei Dirigenti**

1. I Dirigenti provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

- "VIETATO FUMARE";
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Dirigente della sede).

2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

3. Per ciascuna delle strutture di competenza i Dirigenti individuano i nominativi dei Responsabili di cui al successivo art. 8, mediante specifica determina dirigenziale da allegare in copia al Documento di Valutazione dei Rischi, dandone comunicazione scritta al Settore Affari Generali. In mancanza di tale atto di nomina, il Dirigente risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto indicato nel seguente articolo 8. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

4. Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione di eventuali locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

**Articolo 4 - Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche**

1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

**Articolo 5 - Locali riservati ai fumatori - Compiti dei Dirigenti**

1. Il Dirigente, per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.
2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Dirigente, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

**Articolo 6 - Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso**

1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.
2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

#### **Articolo 7 - Istituzione del Centro di Coordinamento delle contravvenzioni**

1. Viene istituito il Centro di Coordinamento delle contravvenzioni presso il Settore Affari Generali, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate al Prefetto competente ex articolo 9 Legge 584/1975.
2. Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti.

#### **Articolo 8 - Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975, dalla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i. e dall'Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004 ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge n. 3/2003.
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve essere munito dell'attestato di cui all'**allegato n. 1**, che dovrà essere esibito al trasgressore, unitamente a valido documento di riconoscimento. Lo stesso viene dotato di appositi moduli di contestazione di cui agli **allegati n. 2 e 3**, da redigere in quadruplica copia e del modello di pagamento 23F (codice tributo 131T "Infrazione a divieto di fumo") del Ministero delle Finanze di cui all'**allegato n. 4**. L'incaricato dovrà:
  - a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto,
  - b) accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione
  - c) procedere ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative) a verbalizzare la sanzione amministrativa, compilando in ogni sua parte il prestampato di verbale, conformemente all'**allegato n. 2** (da compilarsi in caso di contestazione immediata) o all'**allegato n. 3** (da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata);
  - d) in caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'**allegato n. 2**, consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al modello di pagamento



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

per il versamento della sanzione, avendo cura di indicare in quest'ultimo il numero e la data del verbale; inoltrare la **seconda copia del verbale** al Settore Affari Economico-Finanziari; inoltrare la **terza copia del verbale** al Centro di Coordinamento; conservare la **quarta copia del verbale** presso la struttura di appartenenza.

Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al processo verbale.

e) in caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui **all'allegato n. 3**, notificare – tramite il Centro di Coordinamento - al trasgressore (se residente in Italia, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, ovvero per coloro residenti all'estero entro il termine di 360 gg.) per posta a mezzo di raccomandata A.R. la **prima copia del verbale** unitamente al modulo per il versamento della sanzione, avendo cura di indicare il numero e la data del verbale; inoltrare la **seconda copia del verbale** al Settore Affari Economico-Finanziari; inoltrare la **terza copia del verbale** al Centro di Coordinamento; conservare la **quarta copia del verbale** presso la struttura di appartenenza;

Sarà cura del trasgressore far pervenire copia della ricevuta di versamento al *Comune di Ragusa - Centro di Coordinamento c/o Settore Affari Generali - C.so Italia, 72 - 97100 Ragusa* per l'attestazione dell'intervenuto pagamento della sanzione, onde evitare l'inoltro del rapporto di cui al successivo punto 4. Lo stesso Centro effettuerà comunque l'accertamento dell'avvenuto pagamento, tramite controllo – anche telefonico – presso il Settore Affari Economico-Finanziari.

3. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.
4. Il Centro, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i provvedimenti del caso.

#### Articolo 9 – Contenziosi

1. Ai sensi dell' art. 18 della legge n. 689 del 1981 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, provvede motivatamente per l'ottenimento del pagamento della sanzione in favore del Comune di Ragusa, ai sensi della vigente normativa; in caso contrario provvede motivatamente all'archiviazione degli atti.

2. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al Giudice Ordinario territorialmente competente.

#### Articolo 10 - Sanzioni



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2. Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.

3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.

4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta, pari al doppio del minimo (art. 16 Legge 24.11.1981 n. 689), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.

5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

#### **Articolo 11 - Pagamento delle sanzioni**

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere pagato:

- a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
- b) presso la propria banca.

2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente, indicando nella causale il numero di verbale e la data oltre alla dicitura "Infrazione al divieto di fumo".

#### **Articolo 12 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

Allegati

Allegato n. 1 – Attestato di riconoscimento

Allegato n. 2 – Verbale di contestazione immediata

---

Allegato n. 3 – Verbale in caso di impossibilità di contestazione immediata

Allegato n. 4 – Modello di versamento della sanzione F23 – Ministero delle Finanze



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO N. 1

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva P.C.M. 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Si attesta che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_ è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali del Comune di Ragusa in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e s.m.i., giusta determina dirigenziale di questo Ente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Ragusa,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE \_\_\_\_



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO N. 2  
Mod. contestazione

Verbale N. \_\_\_\_\_

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del Comune di Ragusa siti in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto \_\_\_\_\_, funzionario incaricato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha violato tale divieto, in quanto:

(es. sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere una sigaretta dopo aver fumato).

**Sanzione edittale da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_**

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

Ai sensi dell'art. 10 punto 4 del Regolamento adottato da questo Comune con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. dalla data della contestazione, dell'importo di €. \_\_\_\_\_, corrispondente al doppio del minimo\*, utilizzando l'allegato modello di versamento indicando il codice tributo 131T "Infrazione al divieto di fumo - Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_";

\* ulteriormente **raddoppiato**, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 52 della Legge n. 448 del 28/12/2001 (barrare la casella se la violazione è avvenuta in presenza di **donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni**).

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta, una ricevuta del versamento al Centro di Coordinamento c/o Settore Affari Generali, Comune di Ragusa - C.so Italia n. 72 - 97100 Ragusa, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.  
L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.  
Il presente verbale viene compilato in quattro esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE



CITTA' DI RAGUSA  
DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO N. 3  
Mod. notifica

Verbale N. \_\_\_\_\_

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del Comune di Ragusa siti in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto \_\_\_\_\_, funzionario incaricato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha violato tale divieto, in quanto:

(es. sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere una sigaretta dopo aver fumato)

**Sanzione edittale da €. \_\_\_\_\_ a €. \_\_\_\_\_**

La violazione non è stata contestata immediatamente causa:

per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.

Ai sensi dell'art. 10 punto 4 del Regolamento adottato da questo Comune con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. dalla data della notifica, dell'importo di €. \_\_\_\_\_, corrispondente al doppio del minimo\*, più €. \_\_\_\_\_ per spese di notifica, utilizzando l'allegato modello di versamento e indicando il codice tributo 131T "Infrazione al divieto di fumo - Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_";

\* ulteriormente **raddoppiato**, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 52 Legge n. 448/2001 (barrare la casella se la violazione è avvenuta in presenza di **donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni**).

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta, una ricevuta del versamento al Centro di Coordinamento c/o Settore Affari Generali, Comune di Ragusa - C.so Italia n. 72 - 97100 Ragusa, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Ragusa, li \_\_\_\_\_

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE